



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia di Oristano
Piazza Montrigu de Reos, n. 16

Allegato 1 alla Determinazione "Area Amministrativa" n. 233/45 del 06/05/2024

Manifestazione d'interesse finalizzata al coinvolgimento di enti del terzo settore per l'attivazione in coprogettazione del centro diurno e la contestuale gestione della comunità alloggio e integrata per anziani ai sensi della l. 241/1990, dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e ss.mm. E ii. E della l. 328/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che il Comune di Scano di Montiferro intende esperire una procedura di coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore per la gestione della Comunità alloggio, Comunità integrata, e la gestione del Servizio mensa per utenti esterni degli anziani, e l'attivazione del servizio di Cento Diurno, situata in Via A. Cadau n. 11, al fine di promuovere delle attività socializzanti e soddisfare i bisogni di assistenza, socializzazione ed integrazione sociale degli anziani.

Richiamata, la Legge Regionale n. 328/2000 recante "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune tipologie di disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni degli enti di patronato e di altri soggetti privati, e più nello specifico:

- L'art. 1, co.1, il quale esplica: "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*";
- L'art. 1, co. 5, il quale prevede che "*Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati*";
- L'art. 5, commi 2 e 3, il quale prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione

amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

- L'art. 6, co. 2, lettera a), il quale attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

Richiamata, altresì, la Legge Regionale n. 23/2005 recante *“Sistema integrato dei Servizi alla persona”*, secondo la quale il Comune si inserisce in un sistema integrato di interventi e servizi sociali a favore degli anziani, per assicurare degli interventi a carattere territoriale per sostenere le famiglie e l'integrazione sociale;

Richiamato, in particolare, l'art. 22 della Legge Regionale n. 23/2005, che intende promuovere il ricorso alla coprogettazione quale strumento per la realizzazione dei servizi e degli interventi coordinando le risorse pubbliche con quelle dei soggetti sociali solidali;

Visti:

- L'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 recante *“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328”*, il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono pertanto indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- Il D. Lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO VII intitolato *“dei rapporti con gli enti pubblici”*, prevede all'art. 55 che: *“In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241”*;
- L'art. 119, D. Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- L'art. 11 co. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241 è dunque il

contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione;

- Le *"Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"* emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20.01.2016 secondo le quali la coprogettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e le linee guida ANAC n. 17 che hanno dettagliato gli istituti giuridici di cui agli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017 e ribadito che i rapporti giuridici non sinallagmatici debbano essere ricondotti al Titolo VII del Codice del Terzo settore, in quanto estranei alle logiche competitive;
- La Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2020 ha definito la coprogettazione come *"una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, c. 4, Cost."*, un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura *"non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico"*;
- Le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore), approvate con DM n. 72 del 31.03.2021;

Atteso che, la coprogettazione di cui alle Linee guida ANAC e all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001:

1. Ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
2. Fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
3. Non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di coprogettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
4. Si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale e sull'esercizio comune della "funzione pubblica";

Considerato il D. Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, rubricato *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

Richiamato, in particolare l'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2023, recante *“Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo Settore”*, il quale recita *“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”*;

Atteso che l'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2023 disciplina i Rapporti con gli enti del Terzo Settore, l'Ente Locale può apprestare dei modelli organizzativi di co-amministrazione di coprogettazione, privi di rapporti sinallagmatici e fondati essenzialmente sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo Settore. La coprogettazione, in tal senso, intende apportare benefici alla collettività in termini di efficienza, efficacia e qualità dei servizi;

Richiamato il *“Piano regionale dei servizi alla persona 2021 - 2023”* approvato con DGR n. 5/39 del 16.02.2022 che definisce, all'art. 5, co. 6, *“Le politiche di promozione e sostegno al terzo settore”* e, in particolare, stabilisce *“di garantire un coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore attraverso forme di programmazione, coprogettazione, accreditamento e convenzionamento nel rispetto dei principi sanciti dalla L. n. 241/1990, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare”*;

Considerato che:

- Il Consiglio comunale con Deliberazione n. 6 del 31/01/2024 ha approvato il regolamento per la disciplina della coprogettazione fra amministrazione comunale, enti del terzo settore e associazioni di volontariato, finalizzato a disciplinare i principi fondamentali, i criteri guida e le direttive da rispettare nell'ambito dei procedimenti di coprogettazione in materia di politiche sociali e culturali.
- Il Consiglio comunale con successiva Deliberazione n. 22 del 29/02/2024 ha impartito gli indirizzi per l'attivazione di un percorso di coprogettazione per la gestione della Comunità alloggio, Comunità integrata, Centro diurno per anziani e gestione del Servizio mensa per utenti esterni.

RENDE NOTO CHE

Con propria Determinazione n. 233/45 del 06/05/2024, è indetta - ai sensi della L. n. 241/1990, dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017, delle LL.RR. n. 328/2000 e n. 23/2005 e dell'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2023 – la pubblica manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti partner del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e successiva gestione della Comunità alloggio, Comunità integrata, Centro diurno per anziani e gestione del Servizio mensa per utenti esterni;

Art. 1: OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE

L'azione della presente manifestazione d'interesse è finalizzata ad avere la gestione completa della struttura a carattere residenziale per anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti e anziani non autosufficienti, denominata "Comunità alloggio e comunità integrata per anziani e gestione del servizio mensa per utenti esterni" e successiva istituzionalizzazione del Centro diurno, sita in Scano di Montiferro, Via Antonio Cadau, n. 11; attualmente così costituita:

- Comunità Alloggio con capacità ricettiva di n. 10 posti, prevalentemente destinata ad ospitare e ad assistere anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti, che richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo;
- Comunità Integrata con una capacità ricettiva di n. 15 posti che si configura quale struttura residenziale per anziani non autosufficienti, idonea a erogare prestazioni di natura assistenziale e relazionali affinché si soddisfino le necessità di ordine primario per migliorare lo stato di salute e di benessere dell'anziano;
- Gestione del Servizio Mensa per Utenti esterni;

Per ciò che concerne la successiva apertura del Centro Diurno, la ETS aggiudicatrice del servizio proposto, dovrà attuarsi entro il 17 Luglio 2024. Il differimento temporale tra la gestione della struttura residenziale e il centro diurno è dovuto a motivi organizzativi legati alla novità presentata dal servizio che si intende aggiungere nella presente Convenzione.

ART. 2: FINALITA'

La Comunità alloggio e comunità integrata per anziani e gestione del servizio mensa per utenti esterni, attualmente è una struttura a carattere residenziale per anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti e anziani non autosufficienti, che si occupa di gestire la quotidianità degli ospiti presenti e non solo, in quanto, si occupa di preparare e distribuire i pasti agli utenti esterni. Tale struttura persegue i seguenti obiettivi:

- Offrire agli anziani l'ospitalità diurna e notturna;
- Offrire un ambiente controllato e protetto, affinché vengano perseguiti il diritto alla dignità personale;
- Offrire prestazioni di assistenza e prestazioni sanitarie con l'appoggio, ove possibile, dei servizi territoriali competenti;
- Creare attività educative indirizzate al mantenimento ed accrescimento del livello di autonomia personale;
- Favorire la continuità dei rapporti sociali, garantendo l'accesso alla struttura dei familiari degli ospiti;
- Creare un ambiente di vita il più possibile simile a quello di provenienza;
- Garantire giornalmente il servizio mensa per gli utenti residenti nella struttura e per gli utenti esterni, con contestuale consegna.

Tutti gli obiettivi e i servizi erogati si ispirano ai giusti principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, scelta da parte dell'utente, efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse.

Art. 3: DURATA DELLA COPROGETTAZIONE

Il servizio avrà durata dalla data di effettivo avvio per un periodo di 9 anni.

Art. 4: MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE

Il Comune di Scano di Montiferro mette a disposizione:

1. La struttura ubicata in Scano di Montiferro, via Antonio Cadau, n. 11;
2. La struttura tecnico-professionale e amministrativa per l'espletamento delle funzioni di regia, di coprogettazione e di direzione degli interventi da attivare;
3. Le risorse finanziarie per sopperire alla realizzazione del servizio oggetto di coprogettazione (di cui al successivo art. 5);
4. Il tempo necessario per la stesura del progetto definitivo di coprogettazione da realizzare in sede di tavolo di lavoro.
5. Le risorse e il personale per sopperire alla eventuale manutenzione straordinaria dell'immobile.

Art. 5: RISORSE A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO E SPESE A CARICO DEL COMUNE.

Il Comune impegna, per la realizzazione del servizio, oggetto della coprogettazione, le risorse finanziarie necessarie per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati, onnicomprensivo, anche dell'IVA, per l'importo massimo di **€ 30.000,00**.

Il dettaglio del quadro economico sarà sviluppato in sede di coprogettazione, sulla base delle eventuali risorse proprie che l'Ente del Terzo Settore (ETS) selezionato investirà quale compartecipazione.

Sono ricomprese nelle voci di costo tutte le attività di programmazioni, progettazione, verifica e valutazione da parte dell'ente partner, rispetto alla progettazione di cui trattasi.

Tale importo comprende, inoltre, i rimborsi per le spese di:

- Fornitura di materiali di consumo;
- Fornitura di pasti;
- Fornitura di momenti socio-ricreativi;
- Personale tecnico, ausiliario, autisti e accompagnatori viaggi;

Le spese sostenute dal soggetto ETS selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal progetto, a cadenza periodiche. La modalità di erogazione dei rimborsi, disciplinata dalla Convenzione, sarà concordata in sede di coprogettazione.

La liquidazione dei rimborsi sarà subordinata all'acquisizione di regolare D.U.R.C., al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Il soggetto ETS, nella gestione del Progetto, può investire risorse proprie (risorse umane, strumentali, veicolo adeguato per il trasporto dei disabili, veicolo per la consegna dei pasti etc.), non soggette a rimborso.

Art. 6: SOGGETTI PROPONENTI

Possono manifestare interesse i seguenti Enti del Terzo Settore:

- Le organizzazioni di volontariato;

- Le associazioni di promozione sociale;
- Gli enti filantropici;
- Le imprese sociali;
- Le cooperative sociali;
- Le reti associative;
- Le società di mutuo soccorso;
- Le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- Le fondazioni;
- Gli altri Enti di carattere privato diversi dalle società iscritti nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Art. 7: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti appartenenti al Terzo Settore che partecipano alla procedura di cui al presente Avviso devono:

1. Essere formalmente costituiti (nell'atto costitutivo e nello Statuto deve risultare espressa previsione dello svolgimento di attività e servizi a favore di terzi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso di coprogettazione);
2. Essere in possesso di partita IVA e /o codice fiscale;
3. Essere iscritti nel RUNTS (artt. 45 e sgg. del D. Lgs. 117/2017) o negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale;
4. Dichiarare l'inesistenza di situazioni di esclusioni dalla partecipazione alle gare stabilite dall'art. 94 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023);
5. Svolgere o aver svolto, per almeno 3 anni, negli ultimi 5 anni, le attività oggetto della candidatura o in servizi analoghi;
6. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999, art. 17;
7. Non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D. Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'art. 6 della L. 246/2005", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
8. Non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'Ente e l'iniziativa di cui all'Avviso, e che nessuna delle persone in organico o con rapporti di collaborazione professionale con l'organismo, si trova nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D. Lgs. 165/2001;
9. Non essere in una condizione di insussistenza, a carico dell'ETS, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui art. 84, co. 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 84, co. 4-bis, 92 commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159, con riferimento alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia ai sensi del nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023);
10. Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si siano verificate nell'ultimo quinquennio;

11. Osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
12. Essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;
13. Essere in regola in materia di imposte e tasse;
14. Disponibilità di una sede operativa nel territorio, ovvero, l'impegno a costituirne una in caso di esito positivo della coprogettazione;
15. Avere una adeguata conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse della comunità;
16. Le Associazioni di Volontariato devono essere iscritte nel apposito registro da almeno 6 mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle risposte;
17. Nel caso di partecipazione di Consorzi ATI/RTI i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i soggetti afferenti.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 455/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

Art. 8: REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA- FINANZIARIA E TECNICA

L'ammissione alla coprogettazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1. Avere gestito nel triennio 2021-2022-2023, servizi relativi a strutture residenziali di comunità alloggio e integrate rivolte ad anziani con un fatturato minimo annuo non inferiore a complessivi € 1.000.000,00;
2. Essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

ART. 9: FASI DELL'ISTRUTTORIA E PARTENARIATO

La procedura di coprogettazione si svilupperà secondo il seguente cronoprogramma:

- **Entro e non oltre il 03 Giugno 2024:** Presentazione delle manifestazioni di interesse degli Enti del Terzo Settore interessati e in possesso dei requisiti specifici di cui agli artt. 7 e 8 del presente Avviso;
- **Entro il 5 Giugno 2024:** Pubblicazione della graduatoria in ordine di punteggi decrescenti dei partner selezionati;
- **Dal 7 Giugno 2024:** Avvio della fase di coprogettazione di cui al presente Avviso;
- **Entro il 14 Giugno 2024:** Sottoscrizione della Convenzione e avvio delle attività di gestione del servizio;
- **Entro e non oltre il 17 Giugno 2024:** Avvio delle attività previste nella Convenzione;
- **Entro e non oltre il 17 Luglio 2024:** Attivazione del Centro Diurno.

La procedura si svolgerà nelle seguenti fasi:

- 1. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PARTNER;**
- 2. COPROGETTAZIONE;**
- 3. APPROVAZIONE DELL'ESITO DELLA COPROGETTAZIONE CON CONSEGUENTE STIPULA DELLA CONVEZIONE.**

ART. 9.1: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PARTNER

Al fine di valutare le proposte che perverranno in adesione al presente Avviso, sarà nominato una Commissione tecnica composta da almeno 3 componenti.

In sede di valutazione saranno attribuiti i punteggi in base ai criteri guida, di seguito indicati, e sarà stilata una graduatoria degli eventuali ammessi alla successiva Fase 2. La graduatoria sarà formata da tutti gli Enti che raggiungeranno il punteggio minimo di 60/100.

L'ELABORATO PROGETTUALE, propedeutico alla coprogettazione, dovrà essere suddiviso tra progetto tecnico e proposta di compartecipazione economica- finanziaria. L'elaborato dovrà essere composto da n. 10 pagine, escluse la prima e l'ultima di copertina, con carattere Times New Roman, formato minimo 12, e interlinea minima. Non saranno considerate pagine eccedenti alle prime 10.

Alla proposta dell'ETS saranno attribuiti **n. 100 punti**, così ripartiti:

- Progetto tecnico 90 punti;
- Compartecipazione ai costi progettuali 10 punti;

IL PROGETTO TECNICO dovrà essere elaborato sviluppando i seguenti punti:

Criteri di valutazione	Indicatori	Punteggio massimo attribuibile
Modalità di organizzazione e attuazione del servizio, capacità innovativa con riferimento a obiettivi e azioni e interventi specifici per utenza, famiglia, comunità locale con particolare riferimento all'attivazione della comunità integrata	- Adeguatezza, efficacia e innovatività dell'organizzazione proposta e degli strumenti attuativi - Adeguatezza delle modalità e strumenti di documentazione delle attività - Adeguatezza del cronoprogramma	20
Modalità organizzative per l'erogazione del servizio in riferimento alla gestione delle risorse umane	- Adeguatezza quantitativa - Adeguatezza qualitativa	20
Modalità di raccordo operativo con i servizi sociali comunali e i servizi territoriali coinvolti	Adeguatezza del modello operativo che si intende adottare	20
Descrizione del quadro economico finanziario del progetto	Sostenibilità del piano finanziario proposto in relazione all'organizzazione del servizio	10

Manutenzione struttura, attrezzature e impianti	Piano di manutenzione della struttura e degli impianti, calendarizzazione degli interventi	20
	TOTALE	90

La Commissione procederà alla valutazione attribuendo per ciascuno dei criteri sopra elencati un punteggio con il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e stabiliti nel seguente modo:

Coefficiente	Giudizio sintetico
1,0	Eccellente: l'argomento è trattato in maniera profonda e completa, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e di altissimo livello qualitativo.
0,9	Ottimo: l'argomento è trattato ampiamente, contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di ottimo livello qualitativo.
0,8	Distinto: l'argomento è trattato diffusamente e contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di buon livello qualitativo.
0,7	Buono: l'argomento è trattato diffusamente e contiene alcuni elementi di buon livello qualitativo.
0,6	Discreto: l'argomento è trattato adeguatamente e contiene discreti elementi di congruità con l'oggetto.
0,5	Più che sufficiente: l'argomento è trattato adeguatamente e contiene più che apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto.
0,4	Sufficiente: l'argomento è trattato sinteticamente e contiene apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto.
0,3	Insufficiente: l'argomento trattato contiene pochi e più che minimi elementi di congruità con l'oggetto.
0,2	Scarso: l'argomento trattato contiene pochi e minimi elementi di congruità con l'oggetto.
0,1	Inadeguato: l'argomento trattato contiene un solo e minimo elemento di congruità con l'oggetto.
0	Non valutabile: l'argomento trattato non contiene alcun elemento di congruità con l'oggetto.

Ogni commissario attribuirà un coefficiente tra 0 e 1 a ciascun criterio, come descritto analiticamente nella tabella sopra riportata. Successivamente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari per ciascun criterio. Moltiplicando la media ottenuta, arrotondata al secondo decimale, per il punteggio massimo previsto per il criterio si ottiene il punteggio conseguito da ogni concorrente relativamente al criterio preso in considerazione. Successivamente si procederà alla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni criterio considerato.

PROPOSTA DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA:

La proposta dovrà contenere la descrizione dettagliata di risorse, beni mobili e immobili, attrezzature, risorse umane, ecc. che l'ETS intende mettere a disposizione per l'attuazione del servizio. Tali risorse dovranno essere esplicitate anche rispetto al valore economico corrispondente. Alla compartecipazione da parte dell'ETS sarà attribuito il punteggio in base alla seguente tabella:

Valore della compartecipazione	Punteggio attribuibile
€ 0 (zero)	0
Sino a € 20.000,00	2
Sino a € 30.000,00	4
Sino a € 40.000,00	6
Sino a € 50.000,00	8
Oltre € 50.000,00	10

Ultimata la valutazione del progetto tecnico e della proposta di compartecipazione economico-finanziario, la Commissione procederà alla lettura della graduatoria e alla individuazione del/i soggetto/i con cui avviare la coprogettazione.

ART. 9.2: COPROGETTAZIONE

Accederà a questa fase l'Ente del Terzo Settore che raggiungerà il punteggio massimo. In caso di parità di punteggio si potrà eventualmente procedere alla coprogettazione con più soggetti partner.

Per effettuare la **coprogettazione** sarà creato ad hoc un gruppo di lavoro composto da:

- Il referente tecnico rappresentato dal responsabile dell'Area Amministrativa, Tecnica e Finanziaria;
- N. 2 referenti dei servizi sociali comunali;
- N. 1 responsabile tecnico del/dei soggetto/i partner individuato/i;

Il gruppo di lavoro potrà, eventualmente, avvalersi della collaborazione di altre figure (tecnici o amministrativi).

La coprogettazione avrà base nel progetto presentato dal soggetto selezionato, che sarà sviluppato e, eventualmente, modificato e integrato in alcune parti in modo da risultare maggiormente aderente e rispondente alla programmazione dell'ambito territoriale.

Il **PROGETTO DEFINITIVO** così elaborato dovrà definire, per l'intera durata della Convenzione:

- Obiettivi;
- Destinatari;
- Azioni e interventi;
- Ripartizione delle competenze tra i soggetti partner (se più di uno);
- Metodologia d'intervento;
- Modalità di monitoraggio e valutazione, con contestuale designazione di una figura competente, esterna al personale della struttura, incaricata di verificare con cadenza settimanale lo stato gestionale e il regolare svolgimento delle attività, presentando apposita relazione all'Amministrazione comunale.
- Piano finanziario dettagliato, nel quale viene indicata la scelta sull'allocazione delle risorse disponibili tra i vari partner (se più di uno e in coerenza con le azioni che, secondo il progetto condiviso, ciascuno è chiamato a svolgere);

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, non si riesca a definire il progetto definitivo, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la procedura senza alcun riconoscimento economico per il soggetto selezionato.

ART. 9.3.: APPROVAZIONE DELL'ESITO DELLA COPROGETTAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

Il Progetto definitivo sarà approvato con specifico provvedimento del Responsabile di Servizio, al quale potrà seguire la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 119 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), tra il Comune di Scano di Montiferro e il soggetto partner selezionato.

Nel caso in cui siano presenti più soggetti partner, saranno formalmente individuati nella Convenzione di cui sopra i referenti di ciascuno di essi, in funzione alle competenze assegnate nel Progetto stesso. In alternativa, sarà altresì consentito agli enti partner la costituzione di un'associazione temporanea di scopo (o altro tipo di accordo tra ETS), antecedente la stipula della Convenzione, al fine di individuare un unico capofila che sarà soggetto di riferimento.

Il soggetto individuato si obbliga all'attivazione delle azioni e degli interventi a seguito di richiesta scritta del Comune, anche nelle more della stipula della relativa Convenzione. La sottoscrizione della relativa convenzione vincolerà i soggetti al rispetto di tutti gli impegni assunti in fase di selezione, nonché di quelli conseguenti e derivanti dalla coprogettazione.

Le spese di bollo, di segreteria, di registrazioni e contrattuali sono a carico del soggetto selezionato.

Il **tavolo di coprogettazione** avrà la funzione di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio e proposta; l'ufficio competente ha quindi la facoltà di chiedere al soggetto gestore in qualsiasi momento, la modifica, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, del ventaglio delle azioni, alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi in ambito locale. Sarà possibile quindi un aumento o una diminuzione delle attività e delle azioni.

Sarà inoltre possibile disporre la **cessazione della Convenzione**, con **preavviso di almeno 20 giorni**, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che il/i soggetto/i gestore possa per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento.

Qualora, alla scadenza della Convenzione di partenariato di coprogettazione, l'Amministrazione non avesse provveduto all'aggiudicazione del servizio per il periodo successivo, l'ETS è obbligata a

garantire la gestione dei servizi indicati nel presente Avviso, fino all'espletamento della successiva aggiudicazione, garantendo le stesse condizioni vigenti al momento della stipula del contratto.

Tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione l'ETS è tenuto a versare cauzione in contanti presso la tesoreria comunale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per un valore pari al 10% del valore della convenzione. L'importo della cauzione è ridotto del 50% se l'ETS è in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata dagli organismi accreditati. Per fruire di tale beneficio deve essere documentato il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 10: LA CONVENZIONE DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Nella Convenzione, anch'essa oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:

- La durata del partenariato;
- Gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Le attività previste per il tavolo di lavoro della coprogettazione e la regolamentazione delle eventuali riapertura della programmazione delle attività;
- Il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal Comune di Scano di Montiferro e da quelle offerte dall'ETS nel corso del procedimento;
- Le garanzie e le coperture assicurative richieste all'ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- Le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti dell'ETS;
- I termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- I limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della coprogettazione.

Saranno, inoltre, oggetto di coprogettazione e disciplinati nella Convenzione tutti gli elementi indicati nell'Allegato 2 "Ulteriori disposizioni - Scheda prestazioni servizi".

ART. 11: PERSONALE MINIMO E ATTREZZATURE RICHIESTE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PARTNER

Il soggetto coprogettante ed esecutore del servizio dovrà garantire, per tutta la durata della Convenzione, l'impiego di personale qualificato, con adeguati requisiti professionali nel rispetto della normativa regionale vigente sul funzionamento delle strutture sociali e ulteriori figure in relazione agli interventi programmati e alle esigenze assistenziali dei destinatari disabili. L'organigramma, che sarà stabilito congiuntamente in sede di coprogettazione, dovrà essere formulato qualitativamente e quantitativamente in maniera adeguata allo svolgimento delle mansioni attribuite.

Il soggetto partner si obbliga, pena la scissione della Convenzione, ai seguenti adempimenti:

1. Attivazione dei servizi e degli interventi a seguito di richiesta scritta del Comune, anche nelle more della stipula della convenzione;

2. Assorbire il personale già presente in pianta organica;
3. Realizzare in modo puntuale e completo il programma di interventi approvato con il progetto definitivo, entro i termini e alle condizioni previste dall'atto di convenzione sottoscritta;
4. Assicurare al personale impiegato per il servizio in questione il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria e dalla vigente normativa e ad effettuare il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
5. Osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
6. Garantire il personale minimo che sarà concordato e che lo stesso, per tutta la durata della Convenzione, sia per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro concordato in fase di coprogettazione, con limitazione del turn over alle ipotesi di pensionamento, dimissioni, gravidanza, malattia, infortunio, licenziamento;
7. Vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
8. Produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità stabilite dal Comune, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione della proposta progettuale finanziata;
9. Garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n.136, e a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti la Convenzione, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati;
10. Non apportare variazioni o modifiche ai contenuti del progetto definitivo approvato all'esito della procedura di coprogettazione senza preventiva concertazione e autorizzazione da parte del Comune;
11. Svolgere nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene;
12. Osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
13. Adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi ed altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.
14. Garantire la presenza di una figura competente, esterna al personale della struttura, incaricata di verificare con cadenza settimanale lo stato gestionale e il regolare svolgimento delle attività, presentando apposita relazione all'Amministrazione comunale.

ART. 12: RESPONSABILITÀ

Il soggetto partner è responsabile, senza alcuna riserva ed eccezione, dei danni che eventualmente, nel corso dello svolgimento delle attività, per fatto proprio o del proprio personale addetto, dovessero occorrere agli utenti del servizio.

In particolare, in applicazione del principio della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., il partner di progetto è responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti del servizio e/o a

terzi nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto dell'avviso ed imputabili a colpa dei propri operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Lo stesso partner assume ogni responsabilità sia civile che penale connessa ai sensi di legge all'espletamento dell'attività richiesta dal presente avviso, e si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione o pretesa vantata da terzi e/o responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni.

ART. 13: COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto partner, a copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto del presente avviso, si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dello stesso, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO) e verso gli operatori. La polizza dovrà riguardare altresì i danni alle cose e ogni altro danno anche se qui non menzionato, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti del Comune di Scano di Montiferro. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata in sede di sottoscrizione della convenzione. I massimali non potranno essere inferiori alle seguenti soglie:

- Polizza R.C.T. con copertura non inferiore ad € 2.500.000,00 per persona e € 2.500.000,00 per sinistro, che preveda anche l'estensione a: danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui il partner si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- Polizza infortuni a copertura dei casi di morte e dei casi di invalidità permanente, con capitale assicurato in caso invalidità permanente.

ART. 14: PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

I soggetti interessati possono presentare formale manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura di coprogettazione **entro e non oltre il giorno 03 giugno 2024** esclusivamente **via pec**, mediante invio al seguente protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it.

La manifestazione d'interesse dovrà essere inviata, utilizzando esclusivamente il format **Allegato 3**.

L'oggetto della pec dovrà avere la seguente dicitura **“Manifestazione di interesse gestione servizio comunità alloggio e integrata per anziani con progettazione di un centro diurno”**.

All'istanza di cui all'Allegato 3 dovrà essere **allegata** la seguente documentazione:

1. **L'elaborato progettuale**, propedeutico alla coprogettazione, suddiviso tra progetto tecnico e proposta di compartecipazione economico-finanziaria;
2. **Copia del C.V. della persona individuata quale referente tecnico in sede di tavolo di coprogettazione;**
3. **Copia del documento di identità** in corso di validità del legale rappresentante dell'ente candidato.

In riferimento alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle esperienze progettuali svolte e la loro durata, l'ente potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al suddetto termine, o sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.

ART. 15: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il responsabile dell'ufficio Servizi Sociali il Dott. A.S. Giovanni Michele Migali;

ART. 16: PUBBLICAZIONE E CONTATTI

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato presso l'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Scano di Montiferro, <https://www.comune.scanodimontiferro.or.it/it>

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare l'ufficio esclusivamente via pec, all'indirizzo protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it. L'oggetto della pec dovrà avere la dicitura: "Quesito manifestazione di interesse."

ART. 17: TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Scano di Montiferro e che i dati personali forniti dai soggetti interessati ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del medesimo procedimento. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 e dall'art. 15 e seguenti del RGPD 679/2016, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.

Scano di Montiferro, 22/05/2024.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Digitalmente
Dott. Antonio Flore

Allegati:

1. Allegato 2: Ulteriori disposizioni – Scheda prestazione servizi;
2. Allegato 3: Modello manifestazione di interesse.